



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 832 / 2019

OGGETTO: DITTA COMET SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A SOLBIATE, VIA CADORNA 27. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RINNOVATA CON ATTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE DI OLGiate COMASCO, PROT.N. 4597 DEL 07/11/2013, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 3934 del 6 agosto 2012;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO l'atto n.4597 del 07/11/2013 del responsabile dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore di COMET S.p.A., con sede legale e impianto a Solbiate via Cadorna 27, dalla Regione Lombardia con D.D.S. n.10883 del 1/10/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06, e i successivi atti di modifica non sostanziale e aggiornamento;

VISTA la comunicazione presentata da Comet S.p.A., pervenuta tramite il portale telematico in uso al SUAP con nota prot.n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0072272 del 04/11/2019, relativa a interventi di revamping degli impianti di combustione esistenti per adeguamento alla DGR 3934/2012 e alla realizzazione di un nuovo locale tecnico a servizio della linea di spalmatura M24;

RICHIAMATA la prescrizione n.1 del paragrafo E.1.2 dell'allegato tecnico all'AIA "La ditta, ai sensi del comma 3 della D.G.R. n. 3934/2012, dovrà adeguare i propri impianti di produzione di energia

a quanto stabilito nell'allegato alla D.G.R. stessa entro il 31 dicembre 2019. Da tale data il nuovo valore limite per gli ossidi di Azoto (No_x espresso come NO₂) sarà di 150mg/Nm³, resta invariato il limite per il CO".

VERIFICATO, in base ai criteri stabiliti dalla DGR 3934/2012 per la determinazione dei limiti, che la potenza termica nominale complessiva dell'intero impianto di combustione dell'Azienda è tale per cui a far data dal 01/01/2020 il limite da rispettare per gli NOx è pari a 120 mg/Nmc e non 150 mg/Nmc come erroneamente riportato nella prescrizione sopra richiamata;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche comunicate dalla ditta di cui trattasi sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'atto di rinnovo dell'AIA rilasciato dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013 e successive modifiche;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO14001.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima allo Sportello Unico di Olgiate Comasco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Solbiate via Cadorna 27, gestito da COMET SPA per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate all'atto di rinnovo dell'AIA rilasciato dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013, e successive modifiche, ad eccezione di quelle espressamente variate con il

presente atto;

3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 12 anni dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
5. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.

DISPONE

6. la notifica del presente atto allo Sportello Unico di Olgiate Comasco ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
7. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 12/11/2019

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rinnovata con atto dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013, ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..**

Ditta: COMET Spa
Sede legale e impianto: Comune di Solbiate, via Cadorna 27

1. Descrizione delle varianti in progetto.

Le modifiche in progetto comprendono:

- Interventi di revamping degli impianti termici esistenti:
 - Depotenziamento caldaia Mingazzini (M44) fino a una potenzialità nominale pari a 9.900 kW;
 - Sostituzione bruciatore caldaia Bono (M45) e contestuale depotenziamento fino a una potenzialità nominale pari a 9.900 kW;è inoltre intenzione dell'Azienda dismettere la caldaia Girola (M46) entro il 31/12/2019.
- Realizzazione nuovo locale tecnico (Pumping station) a servizio della linea di spalmatura a solvente M24 per automatizzare alcune operazioni di carico dell'adesivo.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale

L'allegato tecnico all'AIA viene modificato nelle parti di seguito riportate.

2.1 Al paragrafo E.1.1 "Valori limite di emissione" nella tabella I-E "Emissioni in atmosfera" le righe relative alle emissioni delle caldaie sono aggiornate come segue:

Tabella I-E: Emissioni in atmosfera

PROVENIENZA		PORTATA [Nm ³ /h] (*)	INQUINANTI	VALORE LIMITE fino al 31/12/2019 [mg/Nm ³]	VALORE LIMITE dal 01/01/2020 (**) [mg/Nm ³]
Sigla Emissione	Descrizione				
E1	Caldaia M44	15.000	CO; NO _x (NO + NO ₂) come NO ₂ ;	CO = 100 NO _x = 200	CO = 100 NO _x (espressi come NO ₂) = 120
E2	Caldaia M45	15.000	CO; NO _x (NO + NO ₂) come NO ₂ ;	CO = 100 NO _x = 200	CO = 100 NO _x (espressi come NO ₂) = 120
E3	Caldaia M46	10.000	CO; NO _x (NO + NO ₂) come NO ₂ ;	CO = 100 NO _x = 200	CO = 100 NO _x (espressi come NO ₂) = 120

(*) il valore di portata indicato corrisponde al valore di portata medio desunto dai dati di monitoraggio, condotto utilizzando gli impianti alla portata massima.

(**) I valori limite sono riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 3% in volume.

2.2 Al paragrafo E.1.2 "Requisiti e modalità per il controllo" la prescrizione n.1 è così modificata:

- La ditta dovrà adeguare i propri impianti di produzione di energia a quanto stabilito nell'allegato alla D.G.R. 3934/2012 **entro il 31 dicembre 2019.**



2.3 Al paragrafo E.1.2 “Requisiti e modalità per il controllo” sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

1. L'Azienda dovrà trasmettere idonea documentazione attestante l'avvenuto depotenziamento delle caldaie **entro un mese** dall'esecuzione dell'intervento stesso;
2. L'Azienda dovrà trasmettere comunicazione di avvenuta dismissione della caldaia Girola (M46);

2.4 In riferimento alla prescrizione di cui al paragrafo E.1.4 n.3, qualora sulla caldaia Bono (M45) permangano le condizioni di impraticabilità tecnica per l'installazione dei sistemi di controllo della combustione previsti al paragrafo 6.2.3 della DGR 3934/2012, anche a fronte della sostituzione del bruciatore, l'Azienda dovrà comprovare tale condizione con specifica relazione da trasmettere **entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.**

3. La planimetria generale dell'installazione è aggiornata con rappresentazione del nuovo locale tecnico (Pumping station) a servizio della linea di spalmatura

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO AGGIORNATE

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO
Planimetria generale – Emissioni in atmosfera	nota prot.n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0072272 del 04/11/2019	n.d.	20/03/2006	Rev.9 del 18/07/2019